



---

**CITTÀ DI CHIERI**

Area Affari Generali - Servizi al Cittadino e all'Imprese

**REGOLAMENTO COMUNALE  
SULLE SALE GIOCHI  
E SUGLI APPARECCHI ELETTRONICI  
DA INTRATTENIMENTO O DA GIOCO**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 8 DEL 23/02/2015  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 139 DEL 22/12/2016**





# CITTÀ DI CHIERI

Area Affari Generali - Servizi al Cittadino e all'Imprese

## INDICE GENERALE

CAPO I	NORME GENERALI.....	2
	ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
	ART. 2 - FINALITA' E PRINCIPI GENERALI.....	2
	ART. 3 - DEFINIZIONI.....	3
	ART. 4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	4
CAPO II	SALE GIOCHI.....	5
	ART. 5 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALE GIOCHI E PER IL TRASFERIMENTO DI SEDE.....	5
	ART. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	6
	ART. 7 - ORARI DELL'ATTIVITA'.....	7
	ART. 8 - PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO.....	7
	ART. 9 - SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA'.....	8
	ART. 10 - REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE.....	9
CAPO III	INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI GIA' AUTORIZZATI EX ARTT.86 E 88 DEL TULPS.....	10
	ART. 11 - ATTIVITA' CONGIUNTA AD ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE, ATTIVITA' RICETTIVE, CIRCOLI PRIVATI E ALTRI.....	10
	ART. 12 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.....	10
	ART. 13 - CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE.....	10
CAPO IV	SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI.....	12
	ART. 14 - SANZIONI.....	12
	ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI.....	12

## **CAPO I    NORME GENERALI**

### **ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di apertura e gestione di esercizi pubblici adibiti a sala giochi e le modalità di installazione, gestione ed uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, elettronici per giochi da trattenimento e da gioco di abilità, in attività commerciali, circoli privati, esercizi di trattenimento e pubblici esercizi di somministrazione, per i quali occorre il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni relative all'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dall'art. 86, comma 1 e comma 3 lettera c) e dall'art. 88 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., d'ora innanzi TULPS, dall'art. 19 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

### **ART. 2 - FINALITA' E PRINCIPI GENERALI**

1. Il Comune, con il presente Regolamento adottato nel rispetto della normativa regionale di cui alla L.R. 2/05/2016 n.9 "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico" e s.m.i., si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica, con particolare attenzione alla tutela delle fasce deboli della popolazione e per porre un argine alla disponibilità illimitata, o quasi,, delle offerte di gioco, soprattutto per quanto riguarda l'orario notturno e il mattino, ovvero i periodi della giornata in cui si manifestano con più evidenza i fenomeni di devianza ed emarginazione sociale legati alla tossicodipendenza, all'alcolismo, all'isolamento relazionale da parte di soggetti appartenenti ai ceti più disagiati e privi delle ordinarie occupazioni legate al lavoro o allo studio.
2. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si uniformano quindi ai seguenti principi:
  - a) tutela dei minori;
  - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:
    - contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
    - contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo;
  - c) tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività.
3. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, il Comune si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:
  - a) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
  - b) prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse e di cui al successivo art.5.
4. I procedimenti amministrativi comunali di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

### ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si considerano:

A) apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS:

- quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art.14 bis comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di una moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (*c.d. new slot*), nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate all'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
- quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14 bis, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa (*c.d. VLT: video lottery terminal*). Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto col Ministro dell'Interno, da adottare ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni del mercato:
  - il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
  - la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
  - l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
  - le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
  - le soluzioni di responsabilizzazioni del giocatore da adottare sugli apparecchi;
  - le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

B) apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lettera a) del TULPS: quelli elettromeccanici privi di monitor (es. gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

C) apparecchi di cui all'art.110 comma 7 lettera c) del TULPS: quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi (es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

- D) apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo: si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art.110 comma 6 del TULPS;
- E) esercizi già autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS ad installare apparecchi da intrattenimento:
- esercizi di somministrazione;
  - strutture ricettive alberghiere;
  - sale pubbliche da gioco chiamate convenzionalmente *sale giochi* ovvero locali allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi di divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici e da gioco di abilità di cui all'art. 110 del TULPS;
  - circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al DPR 235/2001;
  - agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
  - esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, ed in generale punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici, titolari di autorizzazioni ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
- F) tabella dei giochi proibiti: la tabella che deve essere esposta in luogo visibile nell'esercizio, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, vidimata dal Sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal Questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'Interno, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse;
- G) tariffa del biliardo: nelle sale con biliardo deve essere tenuta costantemente esposta a disposizione dei giocatori;
- H) apparecchio contiguo: due apparecchi si definiscono contigui quando risultano ad una distanza inferiore ad 1 metro misurati nel punto più vicino fra loro;
- I) area separata: area specificatamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, appositamente perimetrata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di anni 18.

#### **ART. 4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. Il presente Regolamento è redatto in applicazione della seguente normativa:

- a) Regio Decreto 18 giugno 1931 n.773 e s.m.i., di seguito TULPS così come modificato dalla Legge 06.10.1995 n.425 e della legge 23 dicembre 2000, n.388;
- b) Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.635;
- c) L.R. 2/05/2016 n.9 "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico"

e da tutte le altre norme disciplinanti la materia alle quali si rimanda per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento.

## **CAPO II SALE GIOCHI**

### **ART. 5 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALE GIOCHI E PER IL TRASFERIMENTO DI SEDE**

1. Le autorizzazioni per l'apertura di nuove sale giochi e per il trasferimento di quelle esistenti vengono rilasciate nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) distanza minima di almeno 500 metri da:
  - istituti scolastici di ogni ordine e grado;
  - centri di formazione per giovani e adulti;
  - luoghi di culto;
  - impianti sportivi;
  - ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;
  - strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
  - istituti di credito e sportelli bancomat;
  - esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
  - movicentro e stazioni ferroviarie
  - biblioteche

e da altri luoghi sensibili che la Giunta Comunale può individuare in tempi successivi.

Ai fini della misurazione della distanza tra i locali e i luoghi di cui sopra, essa dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato;

- b) la superficie minima dei locali è fissata in mq. 50 e la superficie massima è fissata in mq. 250, calcolata al netto delle zone di servizio (magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici servizi), dotati di servizi igienici con antibagno distinti per maschi e femmine oltre ai servizi per portatori di handicap. I locali dovranno essere direttamente prospicienti la strada e con destinazione d'uso compatibile;
- c) l'insediamento di una sala giochi può avvenire in presenza di una disponibilità di parcheggio privato pari al 100% della superficie del locale, anche in aree private limitrofe, comunque entro 100 metri dal locale; la mancanza di parcheggi non è monetizzabile;
- d) i locali devono essere accessibili anche da persone disabili nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- e) non è consentita l'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110 del TULPS. in aree (pubbliche o private) all'esterno dei locali sede dell'attività (*dehors*);
- f) le altezze dei locali destinati all'intrattenimento non devono essere inferiori a metri 2,70;
- g) i rapporti illuminanti dovranno essere in misura non inferiore ad 1/8;
- h) le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno;
- i) dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna (nei casi previsti dal DPCM 05/12/1997 e s.m.i.) ed esterna (L. n°447/95 e s.m.i., L.R. n° 52/00 e s.rn.i., D.G.R. n°9- 11616 del 02-02-2004 e Piano Comunale di Zonizzazione Acustica) previsti dalle vigenti disposizioni normative, anche mediante insonorizzazione dei locali;
- j) i locali non devono essere ubicati in edifici di civile abitazione e loro pertinenze, ad eccezione per i locali commerciali siti al piano terra degli edifici;

- k) non è consentito l'insediamento di sale giochi negli edifici storici o di interesse storico-ambientale come individuati nello strumento urbanistico, nelle vie e piazze destinate alla circolazione pedonale e nella zona a traffico limitato ZTL.
2. Oltre a quanto previsto dal presente articolo, sono fatti salvi tutti i requisiti previsti dalla legge per il rilascio delle autorizzazioni di sale giochi, quali i requisiti morali del richiedente, i requisiti igienico-sanitari ed urbanistico-edilizi dei locali, la rispondenza ai criteri di sorvegliabilità degli stessi (ai sensi del D.M. 17.12.1992 N. 564, modificato dal D.M. 05.08.1994 N. 534) ed il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.
  3. E' autorizzabile la rappresentanza nell'espletamento dell'attività, purché il rappresentante sia in possesso degli accertati requisiti soggettivi necessari per ottenere l'autorizzazione previsti dagli artt. 11 e 12 del TULPS.
  4. Per l'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS, dovrà parimenti essere ottenuta la prescritta licenza di cui all'art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura.
  5. L'autorizzazione comunale costituisce comunque condizione di esercizio dell'attività sul territorio comunale.

#### **ART 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. La domanda tendente ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura, la modifica sostanziale dei locali, o il trasferimento di sale giochi, redatta in carta legale e trasmessa telematicamente al SUAP del Comune di Chieri, deve contenere le seguenti indicazioni:
  - generalità complete del richiedente, residenza e codice fiscale e, nel caso in cui lo stesso presenti l'istanza in qualità di Legale Rappresentante di società legalmente costituita, denominazione sociale, sede legale e partita IVA della medesima;
  - ubicazione, capienza e titolo di disponibilità dei locali sede dell'esercizio con indicazione della superficie destinata all'attività di sala giochi, di quella destinata a servizi e dell'area privata destinata a parcheggio.
2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
  - cartografia della zona con indicazione dell'immobile;
  - planimetria dei locali e del parcheggio in scala 1:100, riportante le superfici e la loro destinazione;
  - dichiarazione del possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 12 del TULPS e all'art. 10 della Legge 575/65 e s.m.i. del richiedente, dell'eventuale rappresentate e, in caso di società, di tutti coloro facenti parte della società ed indicate all'art. 2 comma 3 del D.P.R. 252/98;
  - attestazione dei corsi di formazione e aggiornamento obbligatori per il gestore e il personale operante ai sensi della L.R. 9/2016;
  - dichiarazione o documentazione comprovante l'agibilità e l'idoneità igienico-sanitaria dei locali nonché la loro compatibilità urbanistica e di destinazione d'uso;
  - dichiarazione del rispetto della distanza di cui all'art. 5, comma 1, del presente regolamento;
  - dichiarazione della sorvegliabilità dei locali (ai sensi del D.M. 17.12.1992 N. 564, modificato dal D.M. 05.08.1994 N. 534) mediante sottoscrizione di una apposita autocertificazione
  - dichiarazione del numero e tipo di apparecchi da installare, nel rispetto dei limiti numerici stabiliti dalla normativa vigente;

- valutazione previsionale di impatto acustico, redatta ai sensi della L. n° 447/95 e s.m.i., della L.R. n°52/00 e s.m.i. e della D.G.R. n°9-11616de| 02-02-2004;
  - Certificato di Prevenzione Incendio (per i locali con capienza superiore a 100 persone).
3. L'Ufficio comunale competente, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, valutata e verificata la documentazione prodotta, provvederà a notificare al soggetto richiedente la comunicazione di accoglimento dell'istanza o, se del caso, diniego motivato. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento, il soggetto interessato dovrà presentare tutta la documentazione relativa agli apparecchi da gioco compilando l'elenco degli apparecchi datato e sottoscritto con indicazione della tipologia, dei codici identificativi e dei relativi nulla-osta rilasciati dall'A.A.M.S
  4. Il Comune provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma precedente e il titolare dell'autorizzazione dovrà iniziare l'attività entro 6 mesi dalla data del rilascio del titolo autorizzatorio dando comunicazione telematica al Comune dell'avvio dell'attività.

#### **ART. 7 - ORARI DELL'ATTIVITA'**

1. L'orario di apertura e chiusura delle sale giochi, liberamente scelto dall'operatore, dovrà essere contenuto entro la fascia oraria massima compresa tra le ore 10,00 e le ore 2,00 e gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art.110, commi 6 e 7 del TULPS possono essere messi in esercizio negli orari stabiliti con apposita ordinanza sindacale; al di fuori dei suddetti orari devono essere spenti e disattivati.
2. Il titolare dell'attività di sala giochi dovrà comunicare al Comune l'orario adottato e renderlo noto al pubblico mediante esposizione di un cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.
3. L'eventuale cambio dell'orario deve essere preventivamente comunicato al Comune ed entrerà in vigore dopo 5 giorni dalla comunicazione al Comune.
4. Gli orari di apertura e chiusura di cui al comma 1 potranno essere ridotti con ordinanza del Sindaco per motivi di pubblico interesse, a tutela della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete pubblica.

#### **ART. 8 - PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO**

1. In tutte le sale giochi e nei locali ove esistenti apparecchi da gioco devono essere esposte, in luogo ben visibile al pubblico:
  - la tabella dei giochi proibiti, approvata dal Questore di Torino, e vidimata dal Servizio Comunale competente;
  - tariffe e regolamenti dei giochi, apposte su ogni singolo apparecchio;
  - cartello dell'orario di apertura e chiusura dell'esercizio;
  - cartello con indicazione dell'orario di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e del divieto di utilizzo dei giochi di cui all'art.110 commi 6 e 7 lettera c) del TULPS ai minori di anni 18. Tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche su ciascun apparecchio.
2. I titolari dell'attività disciplinata dal presente regolamento hanno l'obbligo di:
  - a) impedire l'utilizzo dei giochi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 lettera c) del TULPS ai minori di anni 18, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido;
  - b) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente;
  - c) rispettare gli orari di apertura e chiusura, in base a quanto stabilito all'art.7 del

- presente regolamento, cessando contestualmente ogni eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande autorizzata;
- d) apporre all'ingresso dei locali o su ogni apparecchio da gioco vetrofanie, il cui costo è a carico dell'esercente, che indichino la pericolosità di assuefazione e abuso del gioco, alcuni numeri di pubblica utilità relativi alla problematiche del gioco d'azzardo patologico ed eventuali recapiti di associazioni che possono fornire assistenza nel settore delle dipendenze patologiche;
  - e) nei locali dovranno essere apposti cartelli indicanti il divieto di fumo ed il gestore dovrà curare l'osservanza ditale divieto.
3. Sono vietati l'installazione e l'uso di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, escluse le macchine vidimatrici per i giochi leciti stabiliti dalle norme statali in vigore. E' specificatamente vietata l'installazione di distributori "Gratta e Vinci", anche se posizionati all'esterno del locale.
  4. È altresì vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS.
  5. A seguito dell'inizio attività e comunque entro 60 giorni da tale data, dovrà essere prodotta, a cura del proponente in fase di esercizio dell'opera o attività per la quale è stata presentata la documentazione di impatto acustico, la documentazione attestante l'esecuzione di controlli strumentali finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge (L. n° 447/95 e s.m.i., L.R. n° 52/00 e s.m.i., D.G.R. n° 9-11616 del 02-02- 2004 e Piano Comunale di Zonizzazione Acustica).

#### **ART.9 - SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA'**

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento della licenza a chi subentra, sempre che sia provato il trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge vigente in materia e dal presente regolamento.
2. Il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver presentato telematicamente al SUAP del Comune la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 19, comma 2, della Legge n.241/90 e s.m.i., e sempreché non siano state apportate modifiche ai locali sede dell'attività.
3. Alla SCIA devono essere allegati:
  - copia dell'atto registrato di subingresso;
  - documentazione o autocertificazione comprovante la disponibilità dei locali;
  - per i locali con capienza superiore alle 100 persone, copia o estremi della domanda di voltura del CPI
4. Nel caso di subingresso con modifica al lay-out degli apparecchi, oltre alla documentazione sopra indicata è necessario produrre altresì:
  - nulla osta dei Monopoli per le nuove apparecchiature;
  - nuova planimetria dei locali in scala 1:100 indicante le superfici complessive e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco, indicando l'area specificatamente dedicata agli apparecchi di cui all'art.110 commi 6 e 7 del TULPS.
5. Nel caso di subingresso con modifiche sostanziali ai locali sede dell'attività si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
6. Nel caso di morte del titolare l'erede che vi subentra può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data di morte. L'Autorità di Pubblica Sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all'art.6, comma 2 del presente Regolamento.

## **ART. 10 - REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE**

1. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di sala giochi viene revocata:
  - nei casi previsti dal TULPS per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui agli artt.86 e 110 del TULPS, oltre che negli altri casi previsti dalle vigenti norme;
  - qualora l'attività non venga effettivamente iniziata nei termini previsti all'art. 6, comma 5, del presente regolamento;
  - qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo di tempo superiore a 90 giorni senza averne dato preavviso scritto inviato telematicamente al competente SUAP, salvo proroga in caso di forza maggiore e comprovata necessità non dipendente dalla volontà del titolare.
  - qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi di cui all'art.11 del TULPS o all'art. 10 della L. 675/65 e s.m.i.;
  - qualora i locali non posseggano più i requisiti edilizi e/o igienico sanitari prescritti dalle norme vigenti. In tale caso il Comune assegna all'interessato un termine perentorio per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, l'automatica decadenza;
  - per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla Legge 241/1990 e s.rn.i.;
  - per il mancato rispetto degli orari o di altre limitazioni che il Sindaco con proprio provvedimento decida per ragioni di pubblico interesse, a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.

### **CAPO III INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI GIA' AUTORIZZATI EX ARTT.86 E 88 DEL TULPS**

#### **ART. 11 - ATTIVITA' CONGIUNTA AD ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE, ATTIVITA' RICETTIVE, CIRCOLI PRIVATI E ALTRI**

1. La coesistenza negli stessi locali dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o di attività ricettive o di circoli privati e di sala giochi non è consentita, fatti salvi i seguenti casi:
  - a) prevalenza dell'attività di sala giochi rispetto all'attività di somministrazione, ai sensi della Legge Regione Piemonte n. 38/06 e s.rn.i., nei casi in cui la superficie utilizzata per l'attività di intrattenimento e svago è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi. La somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago;
  - b) l'attività di sala giochi e l'attività di somministrazione o di attività ricettiva o di circolo privato sono effettuate in locali distinti anche comunicanti, ma con accesso diretto dalla strada piazza o altro luogo pubblico; non possono essere utilizzati per l'accesso abitazioni o luoghi privati.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 lettera a), gli orari praticati dall'attività di somministrazione o ricettiva o di circolo privato non possono eccedere gli orari della sala giochi.

#### **ART.12 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

1. L'installazione di apparecchi in intrattenimento e svago di qualunque specie nei locali in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del TULPS è soggetta alle limitazioni numeriche previste dalla normativa vigente.
2. Presso gli esercizi commerciali è consentita l'installazione di apparecchi di intrattenimento e svago di cui all'art.110 commi 6 e 7 del TULPS esclusivamente se in possesso di titoli per l'esercizio congiunto di rivendita di generi di monopolio, ricevitorie, concorsi nazionali quali lotto, superenalotto, totocalcio, totip, ecc.
3. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi e congegni da gioco, di qualunque specie, all'esterno dell'esercizio.
4. Gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art.110, commi 6 e 7 del TULPS possono essere messi in esercizio negli orari stabiliti con apposita ordinanza sindacale; al di fuori dei suddetti orari devono essere spenti e disattivati. Per le suddette tipologie di apparecchi trovano applicazione i criteri di cui all'art.5, lettere a), h) e le prescrizioni di esercizio previste dall'art.8 del presente Regolamento.

#### **ART.13 - CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE**

1. La comunicazione di installazione di apparecchi e congegni di intrattenimento e svago all'interno dei pubblici esercizi e nei locali di cui al precedente art.12 comma 1, che vale ai sensi dell'art.86 del TULPS, deve essere presentata telematicamente al SUAP mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività, utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito internet del Comune, nell'apposita area dedicata.
2. Nella comunicazione devono essere indicati:
  - le generalità complete del richiedente ovvero, in caso di società, la ragione

- sociale, la denominazione e le generalità complete del legale rappresentante;
  - il codice fiscale del richiedente e, in caso di società, la partita IVA;
  - l'ubicazione e l'eventuale insegna dell'esercizio;
  - la tipologia di attività svolta (es. bar, ristorante, albergo, circolo, ecc.) con indicato il numero della relativa autorizzazione comunale in possesso;
  - dichiarazione nella quale si certifica di aver preso visione e di rispettare il presente Regolamento;
  - dichiarazione che gli apparecchi o congegni previsti all'art.110 commi 6 e 7 del TULPS non sono contigui a quelli di cui alle altre tipologie;
  - planimetria del locale con indicazione della superficie e la dislocazione degli apparecchi (lay-out);
  - nulla osta rilasciato dall'A.A.M.S. per gli apparecchi installati;
  - copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno;
  - procura alla presentazione e sottoscrizione digitale se non presentata direttamente ma da professionista incaricato.
3. Gli uffici comunali provvedono alla verifica del rispetto della distanza minima di 500 metri tra il locale e i luoghi sensibili come previsto dal presente regolamento.

## **CAPO IV SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **ART. 14 - SANZIONI**

1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 5 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 r.d. 773/1931, nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli.
2. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui all'articolo 7 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931.
3. Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui all'articolo 8, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
4. La violazione del divieto di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio utilizzato.
5. In caso di violazione dell'obbligo di formazione ed aggiornamento di cui all'articolo 3, comma 1 L.R. 2 maggio 2016 n° 9 il Comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento. Si applica in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono gli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 r.d. 773/1931 e da euro 2.000,00 a 6.000,00 per i gestori ed il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse.
6. In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 5, il comune dispone la chiusura temporanea mediante sigilli degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 r.d. 773/1931 fino all'assolvimento dell'obbligo formativo.
7. Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 2, 3 e 4 il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 r.d. 773/1931 mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
8. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento si applicano i principi di cui al capo I delle legge 24 novembre 1981, n° 689 (Modifiche al sistema penale).
9. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nella Legge Regionale 28 novembre 1989, n° 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e L.R. 2 maggio 2016 n° 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico).
10. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata secondo le modalità di cui all'articolo 64 della Legge Regionale 11 marzo 2015, n° 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).

### **ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI**

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità previste dallo statuto comunale.
2. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della L.R. 9/2016, gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS collocati

all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico si adeguano a quanto previsto dall'art.5, lettere a), h) entro i diciotto mesi successivi a tale data.

3. I titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 9/2016 si adeguano a quanto previsto dall'art. 5, lettere a), h) entro i tre anni successivi a tale data ovvero entro i cinque anni successivi a tale data nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014.
4. E' abrogata ogni altra norma incompatibile con il presente regolamento.

